

CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI MODENA ED IL COMUNE DI MIRANDOLA PER L'UTILIZZO SCOLASTICO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT "M. SIMONCELLI" E DELLA PALESTRA COMUNALE DI VIA 29 MAGGIO "A. WEISZ" DA PARTE DEGLI ISTITUTI "LUOSI" E "GALILEI" DI MIRANDOLA PER GLI ANNI SCOLASTICI 2024/2025 E 2025/2026

Omessa parte introduttiva

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1) OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. Il Comune di Mirandola concede alla Provincia di Modena l'uso in orario scolastico del Palazzetto dello sport, "Simoncelli" identificato al Catasto Fabbricati di Mirandola al Foglio 136, Mappale 119 e della palestra comunale di via 29 Maggio "A. Weisz", identificata al Catasto Fabbricati di Mirandola al Foglio 136, Mappale 130, regolarmente idonei, agibili e funzionanti. I relativi spazi sono descritti nelle planimetrie allegate alle lettere A e B.

Art. 2) DURATA

La presente convenzione è a valere per gli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026, quindi scadrà il 30/06/2026.

Qualora si verificano fatti rilevanti atti a modificare le motivazioni e le condizioni della presente convenzione, la stessa potrà essere modificata a richiesta delle parti ed in accordo tra le stesse.

Art. 3) MODALITA' DI UTILIZZO DEGLI IMPIANTI

1. La Provincia di Modena potrà utilizzare le predette strutture sportive comunali soltanto in orario scolastico ed esclusivamente per garantire il regolare svolgimento delle lezioni di educazione fisica da parte degli alunni dell'I.I.S. "Galilei" di Mirandola (MO) e da parte degli alunni dell'I.I.S. "Luosi" di Mirandola (MO), ovvero di ogni altra scuola di competenza provinciale.

2. La Provincia di Modena potrà utilizzare le strutture sportive comunali negli orari concordati con il Comune di Mirandola ed allo stesso comunicati.

3. In ogni caso la Provincia di Modena è vincolata ad usare il citato impianto sportivo e le relative attrezzature secondo modalità che siano funzionalmente compatibili con la loro destinazione d'uso.

4. L'orario d'uso scolastico delle suddette palestre dovrà essere trasmesso dalla Provincia di Modena al Servizio Sport del Comune di Mirandola e al soggetto gestore concessionario di tali strutture, all'inizio dell'anno scolastico. La Provincia di Modena dovrà comunicare preventivamente eventuali modifiche e integrazioni al Servizio Sport del Comune di Mirandola ed alla società GE.MI. sport, con un preavviso di almeno quindici giorni.

5. Il Comune di Mirandola e la Provincia di Modena si assumono reciproco impegno di dare tempestiva ed immediata informazione di ogni e qualsiasi causa che possa comportare la sospensione o l'interruzione delle attività programmate.

Art. 4) RESPONSABILITA' DELLE PARTI

1. La Provincia di Modena si assume ogni responsabilità civile e patrimoniale per danni a cose e/o persone derivanti dall'uso dei locali di cui all'art. 1) e delle relative attrezzature nei giorni e nelle ore per le quali è stata rilasciata la presente concessione.

2. In caso di perimento o di danno dei beni messi a disposizione, la Provincia di Modena sarà tenuta a risarcire il Comune di Mirandola per un uguale valore.

3. Resta imputabile al Comune di Mirandola la responsabilità di danni di natura straordinaria causati da malfunzionamenti o cedimenti strutturali degli impianti, purché non a seguito di manomissioni o, comunque, eventi di origine dolosa, ovvero eventi naturali di gravità tale da compromettere la resistenza dei materiali.

4. L'accertamento e la quantificazione dei danni sono demandati al Comune di Mirandola, sentita la Provincia di Modena.

Art. 5) IMPEGNI DELLE PARTI

1. Le parti convengono di stabilire le seguenti tariffe orarie che la Provincia di Modena dovrà versare al Comune di Mirandola per l'utilizzo degli impianti:

Palestra "Weisz" euro 24,50 più I.V.A. 22%;

Palazzetto dello Sport "Simoncelli" euro 29,00 più I.V.A 22%.

2. Tali tariffe orarie si intendono comprensive di ogni onere derivante da spese di utenze, manutenzione e uso degli spogliatoi e servizi e dei costi per le attività di apertura e chiusura, pulizia e sanificazione di palestre e servizi, esercitate da personale del soggetto gestore.

3. Il pagamento della somma complessivamente a carico della Provincia di Modena per l'uso della palestra sarà seguito da emissione di regolare fattura da parte del Comune di Mirandola al termine di ciascun anno scolastico.

4. Le tariffe di cui al primo comma non subiranno variazioni per tutta la durata della convenzione.

Art. 6) RECESSO E MODIFICHE ALLA CONVENZIONE

1. Qualora si verificano fatti rilevanti, atti a modificare le motivazioni e le condizioni della presente convenzione, la stessa potrà essere modificata a richiesta delle parti, mediante atto scritto.

2. Ciascuna delle parti potrà recedere dalla presente convenzione, previa comunicazione con preavviso di almeno 30 giorni a mezzo di raccomandata a.r..

Art. 7) NORME GENERALI

1. La presente convenzione è esente da bollo ai sensi dell'art. 16 allegato B) del D.P.R. 26.10.1972 n. 642 e sarà registrata soltanto in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26.4.1986 n. 131, mentre tutte le altre spese inerenti alla stipula del presente atto sono a carico delle parti contraenti in parti uguali.

2. Per quanto non espressamente contemplato nel presente atto si fa riferimento alle norme vigenti in materia.

3. Per eventuali controversie che potessero insorgere in relazione al presente atto, le parti dichiarano competente il Foro di Modena.

Allegati:

A. Planimetria Palazzetto dello sport

B. Planimetria palestra comunale di via 29 Maggio